

Oggetto: sollecito ammissione al gratuito patrocinio ...

Da: ESSEDI STUDIO E ASS SAS

Data: Sab 28/11/2015 19:47

A: segreteria@pec.ordineavvocati.treviso.it

Cc: info@ordineavvocati.treviso.it

Un autorevole magistrato mi ha informato che codesto Ordine ha l'obbligo di incaricare un avvocato di assumere la mia difesa.

Dato che possiedo TUTTI i requisiti per fruire del gratuito patrocinio, tale avvocato deve essere fra quelli, peraltro numerosissimi, iscritti nella apposita lista.

Per la verità, dopo tanti inutili tentativi (parte dei quali possono alla occorrenza essere documentati) avevo qualche mese fa' ottenuto la piena disponibilità della avv. Francesca Cavarzerani ad inoltrare una istanza al giudice Nasini per correggere in particolare un palese errore materiale contenuto nella sentenza in giudicato, ed al recupero delle spese indicate nella sentenza.

Purtroppo, codesto Consiglio, con sua del 06/11/2015 (ma imbucata parecchi giorni dopo), prot. n. 6307, mi ha richiesto di produrre la documentazione che indicasse la necessità di agire per il recupero delle spese legali, cioè copia della sentenza Nasini sopra citata, che avevo già prodotto allegandola alla mia domanda del 29/12/2015.

Avendo provveduto con immediatezza a RI ALLEGARE tale sentenza con mia p.e.c. del 13/11/2015, nonostante siano trascorse ormai tre settimane, ed abbia tempestato di richieste e di raccomandazioni la impiegata allo sportello, non mi è stata fornita alcuna spiegazione della mancata approvazione della mia istanza (mentre la impiegata la aveva cercata fra le altre recenti, segno che riteneva che dovesse esserci).

D'altro canto, ho dovuto registrare uno strano comportamento da parte dell'avvocato Cavarzerani:

- dopo il primo contatto con codesta commissione per la valutazione del gratuito patrocinio ha asserito che non era praticabile la istanza al giudice che avevo richiesto (mirata ad ottenere la correzione di errori materiali) e mi ha indicato invece come opportuna una istanza ai sensi dell'art. 702 bis;

- dopo il secondo contatto con codesta commissione, ha smentito che fosse praticabile anche la istanza che mi aveva precedentemente proposto (702bis), sostenendo di sentirsi autorizzata ad assumere liberamente non precisate iniziative giudiziarie, quando fosse stata accolta la mia richiesta di gratuito patrocinio, nella quale avevo indicato il suo nome, nella convinzione che fosse disposta ad agire secondo comuni intendimenti. Ovvio comunque che fosse suo preciso dovere preventivamente illustrarmi con chiarezza come intendeva procedere. Le ho risposto via p.e.c. di attendere, dopo ulteriore mia riflessione, la mia conferma del mandato, prima di assumere qualsiasi iniziativa.

Avevo ritenuto di dare la priorità alla correzione della sentenza Nasini, di cui sopra, ma in realtà sono ben più ampie le mie necessità di assistenza legale, dato che ho in corso un processo di appello presso la terza sezione civile di Venezia, riguardo al quale sono da parecchi mesi alla ricerca di un avvocato disposto ad assistermi, sia in zona che nello intero paese, dato che tutti gli interpellati si defilano non appena si rendono conto che sono vittima di una ultra ventennale frode processuale dietro la quale si intravede (a giudizio

anche di tanti avvocati che si rifiutano di esporsi) un potere criminale sconfinato, sul modello della P2.

L'avvocato che vorrà assistermi lealmente dovrà impennare la sua azione sulle gravissime carenze della sentenza n. 84/13 emessa dal giudice Deli Luca e su tutte le decisioni giudiziarie che la hanno preceduta, di cui per brevità elenco solamente gli aspetti principali, e cioè:

premesso che la sentenza n. 84/13, attualmente oggetto dello appello, sancisce che:

- Legittimata nella causa sarebbe la Andreon s.r.l. (e non Andreon Francesco, che ne è il proprietario allo 80%, ed il rimanente è intestato ai suoi familiari Andreon Michele e Braidò Vanna e, dall'altra parte, indicando come legittimati, contraddicendosi, o una mai esistita ditta individuale di Dallavalle Sandro OPPURE il lavoratore autonomo Sandro Dallavalle;

- la essedi studio sas, pur legittimata dalla sentenza di Cassazione, non avrebbe la legittimazione attiva per agire (in luogo di Sandro Dallavalle, che ne è comunque il rappresentante legale) per avvenuta prescrizione decennale, mentre invece la Andreon s.r.l. sarebbe legittimata ad agire proclamando la presunta assenza di legittimazione della parte avversa, nonostante l'espedito della assenza di legittimazione della sas sia stata contestata per la prima volta dopo aver perso la causa civile di primo grado e TRASCORSI 12 ANNI dallo inizio della causa (e quindi ben oltre il termine di prescrizione decennale); Tutto ciò premesso, va contestato:

- violazione dell'art. 393 c.p.c., seconda parte, in quanto la sentenza Civile di Cassazione n. 15728 del 2007, in accoglimento della istanza di Andreon Francesco, ha sancito che "nessuna società" è legittimata nella causa (e, guarda caso, la istanza per decreto ingiuntivo ed i successivi atti sono stati proposti dalla Andreon s.r.l.);

- violazione del sopra citato articolo, anche in quanto la sentenza di Cassazione ha individuato le parti in Andreon Francesco ed essedi studio sas ed ha chiuso ogni questione od atto antecedente tale decisione della Suprema Corte, vincolante anche per gli atti successivi ai sensi della seconda parte del medesimo art. 393 c.p.c.;

- che la sentenza civile di merito di primo grado n. 1319 del 2000, che aveva soddisfatto tutte le richieste di essedi studio sas nei confronti della ditta individuale di Andreon Francesco è passata in giudicato in quanto, come certificato in calce alla sentenza stessa, non è stata impugnata in alcun punto (l'unica impugnazione del 2002 è stata rigettata dalla corte di appello e successivamente coinvolta nella estinzione dello intero processo per il combinato disposto degli articoli 393 e 310 del c.p.c.);

- il rinvio della udienza dal 27/01/2014 al maggio 2018, che dovrebbe invece essere anticipata in esecuzione delle recenti direttive del Ministero della Giustizia che riguardano i processi datati (il processo in corso è iniziato nel 1990!).

Pur con il massimo rispetto, mi permetto di ricordare alcuni precedenti assai poco incoraggianti per me:

- l'esposto contro l'avv. Alessandro Pantaleoni ha dato esito negativo (se ne deve desumere che ha fatto bene tale avvocato a concordare con la parte avversa, alla insaputa del sottoscritto, suo cliente, un rinvio di tre anni della causa di primo grado nella quale reclamavo il mio credito; ciò avveniva in un periodo, anni 90, nel quale un rinvio così lungo era certamente inaudito);

- il primo esposto contro l'avv. Giovanni Bonotto è stato respinto per insufficienza di prove;

- il secondo esposto contro tale avvocato è rimasto invaso per 10 anni; una avvocato a cui avevo riferito la vicenda giudiziaria, pur rifiutando di assistermi, essendosi impietosita, si è offerta spontaneamente di interpellare codesto Ordine per avere notizie del mio esposto di cui sopra, dopo 10 anni; qualche mese dopo tale offerta le ho scritto una mail solo per avere qualche notizia: ha simulato di essere offesa e mi ha intimato di non prendere altri contatti con lei;

- dopo tale episodio, ho sollecitato di rettamente codesto Ordine mediante pec la risposta mancante da 10 anni, ma il Presidente De Girolami si è rifiutato di prendere atto dei miei esposti (attestando, nonostante fosse ammesso il contrario sotto giuramento dallo avv. Giovanni Bonotto stesso, che ha testimoniato a mio carico in un processo penale intestato al sottoscritto nel 2000, cosa assolutamente vietata dal codice etico forense), non fosse il legale di controparte ed asserendo che i reperti spariti dalla custodia del Tribunale di Treviso fossero stati ritirati per errore dallo Studio Manuel: peccato che un registro del Tribunale attesti invece che il ritiro era avvenuto ad opera dello "Studio Bonotto, che li ha detenuti per cinque anni e ne ha restituiti due, privi dei sigilli, che riassumevano il contenuto dei tre originali"); (è in oltre stato lui stesso ad ammettere, sotto giuramento e per iscritto, di avere seguito gli Andreon sino dal momento dei primi screzi);

per non appesantire troppo mi fermo qui, dato che è più che sufficiente; in conclusione, in luogo di richiamare alla osservanza del codice deontologico l'avv. De Girolami mi ha invitato a rivolgermi alla autorità giudiziaria (a mio avviso ammettendo implicitamente, di conseguenza, che ve ne fossero i presupposti);

- la controparte ha costantemente sfruttato tale situazione (le dimostrazioni di assoluta consapevolezza di impunità sono una infinità) giungendo a proporre al legale di parte avversa di violare il suo mandato per punirmi dei miei "miserabili sospetti" ed invitando un successivo mio legale a distinguere la sua linea di difesa dalla mia e minacciandolo (evidentemente nella convinzione che il contesto glielo consentiva) di ricorrere all'Ordine in caso di suo rifiuto;

- ma la consapevolezza di impunità della controparte ha sortito ben più gravi effetti, se si è resa responsabile di SISTEMATICHE manipolazioni (di cui le più ricorrenti sono quelle dei fascicoli giudiziari); un esempio per tutti? la validazione della firma falsa del Sig. Andreon Francesco (che in quel periodo soffriva di gravi problemi di salute), da parte dello avv. Bonotto, in calce al suo atto di costituzione in appello, nella udienza del 27/01/2014; dopo che me ne sono accorto ed ho denunciato la cosa, qualcuno ha sostituito nel fascicolo l'atto incriminato con un altro identico, salvo che per la validazione della firma, questa volta vera, della mia controparte (che fortunatamente nel frattempo era uscita dai gravi problemi di salute)!

Si evince chiaramente che necessito ANCHE della assistenza di un legale penalista e chiedo che codesto Ordine, oltre che accogliere la mia richiesta di gratuito patrocinio già formulata, ne nomini uno disposto ad assistermi fedelmente in ambito penale.

Sarei persino disposto a mantenere, per la parte civile, la fiducia nella avv. Cavarzerani, nella ipotesi che cambiasse linea di difesa, dopo che la aveva già mutata rispetto a quanto mi aveva prospettato prima di conoscere la intera vicenda processuale; ha semplicemente ignorato i fatti più gravi che le avevo illustrato per propormi invece di darle mandato pieno per seguire linee di condotta di cui non ha ritenuto di dare la minima indicazione. Cosa che ovviamente ho rifiutato mediante p.e.c., riservandomi di riflettere prima di annullare il mandato in duplice originale che le avevo già rilasciato fiduciosamente.

Mi è stato riferito che verrà riunita la commissione lunedì pomeriggio, 30/11/2015 e confido che verrà finalmente riconosciuto il mio diritto, avendone comunicato tutti i requisiti, e sciolta la riserva almeno per quanto già

ampiamente documentato in precedenza riguardo alla sentenza Nasini, per poi indicare quanto prima anche un avvocato di sposto ad assistermi lealmente anche in ambito penale.

Non si tratta di cosa di poco conto, dato che le minacce pervenutemi anche per raccomandata dai vari componenti della famiglia Andreon (Francesco, Michele e Braido Vanna) sono puntualmente andate a segno e sono di rettamente la causa della mia attuale situazione finanziaria: il mio lavoro produceva un corrispettivo annuo di euro 82.000 mentre quello attuale, della intera famiglia, ammonta ad euro 6.540!

In attesa di urgente riscontro, porgo distinti ossequi.

Sandro Dallavalle

via del Solstizio, 2

31044 Montebelluna (TV)

tel 0423303623

Oggetto: ACCETTAZIONE: sollecito ammissione al gra ...

Da: Posta Certificata Legalmail

Data: Sab 28/11/2015 19:47

A: ESSEDI STUDIO E ASS SAS

Allegati:

Messaggio firmato

Messaggio

firmato

Ricevuta di accettazione

Il giorno 28/11/2015 alle ore 19:47:48 (+0100) il messaggio "sollecito ammissione al gratuito patrocinio ed altre informazioni" proveniente da "essedi.studio@legalmail.it" ed indirizzato a: segreteria@pec.ordineavvocati.treviso.it ("posta certificata") info@ordineavvocati.treviso.it ("posta ordinaria") è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio:

1380450135.1912260418.1448736468008vliaspec03@legalmail.it

Identificativo originale del messaggio:

763508148.34842.1448736467087.JavaMail.jboss@vliasflgmai1014.intra.infocert.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.

La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 2015-11-28 at 19:47:48 (+0100) the message, "sollecito ammissione al gratuito patrocinio ed altre informazioni", sent by "essedi.studio@legalmail.it" and addressed to: segreteria@pec.ordineavvocati.treviso.it ("certified e-mail") info@ordineavvocati.treviso.it ("normal e-mail") was accepted by the Legalmail certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Message ID: 1380450135.1912260418.1448736468008vliaspec03@legalmail.it

Original Message ID:
763508148.34842.1448736467087.JavaMail.jboss@vliasflgmai1014.intra.infocert.it

Oggetto: CONSEGNA: sollecito ammissione al gratuito ...
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Data: Sab 28/11/2015 19:45
A: essedi.studio@legalmail.it
Allegati: Messaggio firmato Messaggio
firmato
-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a
segreteria@pec.ordineavvocati.treviso.it "posta certificata" --

Il giorno 28/11/2015 alle ore 19:45:44 (+0100) il messaggio con Oggetto
"sollecito ammissione al gratuito patrocinio ed altre informazioni" inviato da
"essedi.studio@legalmail.it"
ed indirizzato a "segreteria@pec.ordineavvocati.treviso.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio:
1380450135.1912260418.1448736468008vliaspec03@legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file
"postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe
avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di
consegna (file postacert.eml),

dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere,
secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale
completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Oggetto: CONSEGNA: sollecito ammissione al gratuito ...

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: Sab 28/11/2015 19:45

A: essedi.studio@legalmail.it

Allegati:

Messaggio firmato

Messaggio

firmato

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a segreteria@pec.ordineavvocati.treviso.it "posta certificata" --

Il giorno 28/11/2015 alle ore 19:45:44 (+0100) il messaggio con Oggetto

"sollecito ammissione al gratuito patrocinio ed altre informazioni" inviato da "essedi.studio@legalmail.it"

ed indirizzato a "segreteria@pec.ordineavvocati.treviso.it"

è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio:

1380450135.1912260418.1448736468008vliaspec03@legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),

dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ri-cevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>